

## Allegato 2 – TAVOLA DI CONFRONTO TRA IL TESTO DEL REGOLAMENTO CONSORTILE VIGENTE E QUELLI PROPOSTI

PRIMA COLONNA: REGOLAMENTO VIGENTE (APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2012)

SECONDA COLONNA: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI (C.D. PROPOSTA A)

TERZA COLONNA: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI RECUPERATORI (C.D. PROPOSTA B)

Art. 2 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 2 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 2 (RECUPERATORI)
<p>1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>2. La domanda può essere presentata: a) direttamente dall'impresa interessata;</p> <p>b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.</p> <p>5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il</p>	<p>1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>2. La domanda può essere presentata: a) direttamente dall'impresa interessata;</p> <p>b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile <b>e comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione.</b></p> <p>4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.</p> <p>5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il</p>	<p>1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>2. La domanda può essere presentata: a) direttamente dall'impresa interessata;</p> <p>b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile <b>e comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione.</b></p> <p>4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.</p> <p>5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e</p>

Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 7 del presente regolamento.	Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 7 del presente regolamento.	sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 7 del presente regolamento.
--	--	---

Art. 3 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 3 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 3 (RECUPERATORI)
<p>1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:</p> <p>a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "produttori", art. 2, comma 1, lett. a, dello Statuto);</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Trasformatori", art. 2, comma 1, lett. b, dello Statuto);</p> <p>c) i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori", art. 2, comma 1, lett. c, dello Statuto);</p> <p>d) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 ed, in particolare, imprese che producono carta, cartone e prodotti finiti, utilizzando fibre cellulosiche di secondo impiego (di seguito anche "Riciclatori", art. 2, comma 1, lett. d, dello Statuto);</p> <p>e) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività</p>	<p>1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:</p> <p>a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "produttori", art. 2, comma 1, lett. a, dello Statuto);</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Trasformatori", art. 2, comma 1, lett. b, dello Statuto);</p> <p>c) <del>i</del> commercianti, <del>i</del> distributori, <del>gli</del> addetti al riempimento, <del>gli</del> utenti di imballaggi <del>e gli ed</del> importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori", art. 2, comma 1, lett. c, dello Statuto);</p> <p>d) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 <del>ed, in particolare, imprese che producono carta, cartone e prodotti finiti, utilizzando fibre cellulosiche di secondo impiego</del> (di seguito anche "Riciclatori", art. 2, comma 1, lett. d, dello Statuto);</p> <p>e) <u>e</u> imprese che, <del>con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa</del>, svolgono attività di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1,</p>	<p>1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:</p> <p>a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "produttori", art. 2, comma 1, lett. a, dello Statuto);</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Trasformatori", art. 2, comma 1, lett. b, dello Statuto);</p> <p>c) <del>i</del> commercianti, <del>i</del> distributori, <del>gli</del> addetti al riempimento, <del>gli</del> utenti di imballaggi <del>e gli ed</del> importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori", art. 2, comma 1, lett. c, dello Statuto);</p> <p>d) <u>imprese che svolgono la loro attività a partire dai rifiuti e che attraverso operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, di cui all. C della parte IV del d.lgs. 152/2006, li trasformano in beni, prodotti, materia, non rifiuto (di seguito anche Recuperatori/Riciclatori art. 2, comma 1, lett. d), dello Statuto; imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 ed, in particolare, imprese che producono carta, cartone e prodotti finiti, utilizzando fibre cellulosiche di secondo</u></p>

<p>di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. m) e n), del d.lgs 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori", art. 2, comma 1, lett. e, dello Statuto);</p> <p>f) enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.</p> <p>2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); d); e) del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.</p> <p>3. I Consorziati simpatizzanti partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 6, dello Statuto.</p>	<p>lett. m) e n), del d.lgs 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori", art. 2, comma 1, lett. e, dello Statuto);</p> <p><del>f)</del> enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.</p> <p>2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); d); e) del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.</p> <p>3. I Consorziati simpatizzanti partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 6, dello Statuto.</p>	<p><del>impiego (di seguito anche "Riciclatori", art. 2, comma 1, lett. d, dello Statuto);</del></p> <p><del>e) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. m) e n), del d.lgs 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori", art. 2, comma 1, lett. e, dello Statuto);</del></p> <p>f) enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.</p> <p>2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); d); e) del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.</p> <p>3. I Consorziati simpatizzanti partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 6, dello Statuto.</p>
--	---	--

Art. 4 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 4 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 4 (RECUPERATORI)
<p>1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.</p> <p>2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.</p> <p>3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di</p>	<p>1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.</p> <p>2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.</p> <p>3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di</p>	<p>1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.</p> <p>2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.</p> <p>3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da</p>

<p>imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.</p> <p>4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria dei Produttori.</p> <p>5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.</p>	<p>imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.</p> <p>4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria dei Produttori.</p> <p>5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio <b>come soci aggregati</b> dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.</p>	<p>fibre di cellulosa.</p> <p>4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria dei Produttori.</p> <p>5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio <b>come soci aggregati</b> dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.</p>
--	---	---

Art. 6 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 6 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 6 (RECUPERATORI)
<p>1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.</p> <p>Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.</p>	<p>1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.</p> <p>Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.</p>	<p>1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.</p> <p>Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.</p>

<p>3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 7, dello Statuto.</p> <p>4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produttori [art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento]: 37,5%;</li> <li>- Trasformatori [art. 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento]: 37,5%;</li> <li>- Utilizzatori [art. 3, comma 1, lett. c), del presente Regolamento]: 15%;</li> <li>- Riciclatori [art. 3, comma 1, lett. d), del presente Regolamento]: 5%;</li> <li>- Recuperatori [art. 3, comma 1, lett. e), del presente Regolamento]: 5%.</li> </ul> <p>I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.</p> <p>5 Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di ciascun esercizio e in occasione di ogni assemblea consortile. Tali ripartizioni sono successivamente sottoposte all'assemblea.</p> <p>6. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>7 La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.</p>	<p>3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 7, dello Statuto.</p> <p>4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produttori [art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento]: 37,5%;</li> <li>- Trasformatori [art. 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento]: 37,5%;</li> <li>- Utilizzatori [art. 3, comma 1, lett. c), del presente Regolamento]: 15%;</li> <li>- Riciclatori [<del>art. 3, comma 1, lett. d), del presente Regolamento</del>]: 5%;</li> <li>-<del>Recuperatori [art. 3, comma 1, lett. e), del presente Regolamento]: 5%.</del></li> </ul> <p>I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.</p> <p>5 Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di ciascun esercizio e in occasione di ogni assemblea consortile. Tali ripartizioni sono successivamente sottoposte all'assemblea.</p> <p>6. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>7 La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.</p>	<p>3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 7, dello Statuto.</p> <p>4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produttori [art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento]: <del>37,5</del> 30%;</li> <li>- Trasformatori [art. 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento]: <del>37,5</del> 30%;</li> <li>- Utilizzatori [art. 3, comma 1, lett. c), del presente Regolamento]: <del>15</del> 10%;</li> <li>- <del>Recuperatori/Riciclatori [art. 3, comma 1, lett. d)]Riciclatori [art. 3, comma 1, lett. d), del presente Regolamento]: 5%;</del></li> <li>- <del>Recuperatori [art. 3, comma 1, lett. e), del presente Regolamento]: 5%.</del> 30%.</li> </ul> <p>I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.</p> <p>5 Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di ciascun esercizio e in occasione di ogni assemblea consortile. Tali ripartizioni sono successivamente sottoposte all'assemblea.</p> <p>6. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>7 La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.</p>
---	--	--

Art. 11 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 11 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 11 (RECUPERATORI)
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile <del>innanzi al collegio dei probiviri entro giorni</del></p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile <del>innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 15</del> <u>nelle forme di legge</u>; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione</p>

<p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 15; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p> <p>6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del collegio dei probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorziato.</p> <p>7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte del collegio dei probiviri l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.</p>	<p><del>15</del> <u>nelle forme di legge</u>; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p> <p>6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte <del>del collegio dei probiviri</del> <u>dell'autorità competente</u>; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorziato.</p> <p>7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte <del>del collegio dei probiviri</del> <u>dell'autorità competente</u> l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.</p>	<p>irrogata.</p> <p>6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte <del>del collegio dei probiviri</del> <u>dell'autorità competente</u>; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorziato.</p> <p>7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte <del>del collegio dei probiviri</del> <u>dell'autorità competente</u> l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile.</p>
--	--	---

Art. 15 Regolamento vigente	Proposta di modifica Art. 15 (PRODUTTORI)	Proposta di modifica Art. 15 (RECUPERATORI)
<p>1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.</p>	<p><del>1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.</del></p>	<p><del>1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del collegio dei revisori contabili.</del></p>

Art. 17 Regolamento vigente	Proposte di modifica Art. 17 (PRODUTTORI)	Proposte di modifica Art. 17 (RECUPERATORI)
<p>1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorziato è tenuto a conservare:</p> <p>a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati</p>	<p>1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorziato è tenuto a conservare:</p> <p>a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la</p>	<p>1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorziato è tenuto a conservare:</p> <p>a) il libro dei Consorziati, sul quale vengono indicati la ditta,</p>

<p>la ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;</p> <p>e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.</p> <p>2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori; alla conservazione del libro di cui alla lettera e) provvede il collegio dei probiviri.</p> <p>3. Ciascun Consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).</p>	<p>ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;</p> <p><del>e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.</del></p> <p>2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori; <del>alla conservazione del libro di cui alla lettera e) provvede il collegio dei probiviri.</del></p> <p>3. Ciascun Consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).</p>	<p>la ragione o denominazione sociale del Consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori;</p> <p><del>e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.</del></p> <p>2. Alla conservazione dei libri di cui alle lettere a); b); c) provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro di cui alla lettera d) provvede il collegio dei revisori; <del>alla conservazione del libro di cui alla lettera e) provvede il collegio dei probiviri.</del></p> <p>3. Ciascun Consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).</p>
---	--	---